

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 137

1 febbraio 2007

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI MUZZARELLI, PIVA, MAZZOTTI, LUCCHI, SALSI, BORGHI, BARBIERI, BERETTA, NANNI, BORTOLAZZI

### PROMOZIONE DELLA COLTURA DELLA CANAPA (CANNABIS SATIVA L.) E ALTRE COLTURE INNOVATIVE NEL TERRITORIO DELL'EMILIA-ROMAGNA

Oggetto consiliare n. 2176

## RELAZIONE

La canapa (*Cannabis sativa L.*) è pianta a ciclo primaverile-estivo a radice fittonante. Può essere monoica o dioica, ossia sullo stesso individuo possono essere presenti le piante di entrambi i sessi oppure di un solo sesso.

I semi contengono una percentuale di olio che si aggira attorno al 30%.

Ogni pianta è costituita circa dal 10% di radici, dal 60-70% di stelo, dal 15-20% di foglie e, a fine ciclo, dal 5-15% di semi. La composizione chimica indica in circa 80% la sostanza secca e in 20% l'acqua. Lo stelo è costituito da una porzione centrale legnosa (canapulo) circondata da corteccia. Quest'ultima è per il 65-70% cellulosa, 10-15% emicellulosa, 3-5% lignina; il canapulo contiene 35-40% cellulosa, 30-35% emicellulosa e 15-20% lignina (Venturi e Amaducci 1999).

Le varie componenti della pianta possono diventare importante materia prima naturale per l'industria: le fibre lunghe (prodotto principale) possono essere destinate per la produzione di tessuti; le fibre corte, o tecniche, per l'industria automobilistica e della bioedilizia. Lo stelo intero può essere destinato all'industria della cellulosa o utilizzato per produrre energia. La granella è impiegata nei settori della cosmetica, della farmaceutica e in alimentazione.

La coltura di questa importante fibra tessile era molto diffusa nel nostro paese ed in particolare in Emilia-Romagna fino agli anni 50. In seguito, a causa della sempre maggiore diffusione delle fibre sintetiche e di altre, pur naturali, ma più a basso costo come la juta o il cotone, si assistette ad un progressivo abbandono della coltivazione. Già a partire dagli anni 70 l'Unione Europea, al fine di proteggere la produzione interna da quella extra europea, introdusse una normativa a favore dei produttori di colture tessili quali lino e canapa.

Il sostegno comunitario era particolarmente elevato (circa 1,4 milioni di vecchie lire ad ettaro) e questo favorì lo sviluppo della canapa e della relativa filiera di trasformazione in molti Paesi europei. Questo regime di aiuti, soprattutto negli ultimi anni di applicazione, non ha però favorito l'inserimento della coltivazione in un corretto programma di utilizzazione industriale.

Infatti l'elevato aiuto comunitario faceva sì che molti agricoltori impiantassero la canapa per soli fini speculativi.

Per questi motivi a partire dal 2001 l'Unione Europea modificò la normativa di base facendo rientrare la canapa ed il lino

nel regime di sostegno previsto per alcuni seminativi (Reg. Ce n. 1251/99); agli agricoltori che si dedicavano a questa coltura venne quindi riconosciuto un aiuto diretto del tutto analogo a quello di cui beneficiavano i cereali nelle diverse zone omogenee di produzione.

Questa nuova condizione portò ad una progressiva riduzione delle superfici investite a canapa, ma anche ad una concentrazione della coltivazione solo nelle zone dove esisteva una effettiva utilizzazione. Inoltre, proprio al fine di rilanciare l'intera filiera, al citato aiuto all'ettaro era stato affiancato uno specifico aiuto per la trasformazione (90 Euro per tonnellata di fibra corta trasformata) da usufruire nel limite di ben fissati quantitativi massimi garantiti per ogni Paese produttore.

Attualmente, con la riforma a medio termine della Pac, anche gli aiuti diretti alla coltivazione della canapa rientrano nel pagamento unico aziendale. La coltura, a differenza degli altri seminativi, per la sua specificità, è sottoposta ad un regime di controllo particolare.

La canapa, quasi scomparsa per decenni dai nostri ambienti, oggi si ripropone con forza all'attenzione dei consumatori e delle imprese per la fibra tessile, la carta e altri prodotti ancora.

La Regione ha partecipato alla reintroduzione della canapa nei nostri territori finanziando progetti di ricerca e sperimentazione ed uno stabilimento di prima lavorazione situato a Comacchio (FE).

Dalla sperimentazione è stato possibile mettere a punto un protocollo per la coltivazione della canapa da fibra, (baby canapa); i risultati ottenuti sono significativi ma restano ancora alcuni aspetti da perfezionare per ottimizzare quantità e qualità della fibra prodotta.

La richiesta di granella di canapa e i suoi derivati mostrano un rapido incremento negli ultimi anni soprattutto nei settori della cosmesi e della dietetica, sia in Europa sia in America Settentrionale (Hanks, 1999). Data la natura di questi impieghi, una elevata e specifica qualità della materia prima appare essenziale. Di conseguenza il mercato risulta ristretto da un'offerta che non può venire dai Paesi tradizionali fornitori di fibra, dove la quantità totale rappresenta il solo scopo della coltura.

L'esigenza di operare meccanicamente non ha ancora trovato risposte soddisfacenti nelle modifiche apportate alle mietitrebbia da cereali (Di Candilo e coll., 2000). Negli ultimi anni alcuni imprenditori della regione hanno, di propria iniziativa, avviato una serie di prove su varietà e tecniche operative che si sono affiancate alle ricerche di carattere più scientifico condotte, anche in regione, da due progetti nazionali e da due dell'Unione Europea ed attualmente da uno interregionale.

L'interesse per la granella di canapa è sempre maggiore, soprattutto se riferito all'utilizzo industriale dell'olio ottenuto dalla spremitura. In cosmetica, ad esempio, l'olio di canapa viene considerato ideale come ammorbidente e rigenerante per pelli scottate e screpolate, revitalizzante, restitutivo di elasticità ed emolliente della pelle. L'uso dell'olio di canapa, in ambito

cosmetico, nasce dall'opportunità di veicolare e incorporare nei lipidi strutturali dello strato corneo i principi attivi (Poggi-Donadelli, 1999). Il mercato dell'olio di canapa è oggi in crescita: si considera la disponibilità di oli di canapa provenienti in prevalenza dal Canada e dalla Germania, ad un costo indicativo di 18 Euro/litro.

Resta altrettanto interessante l'uso della granella per uso alimentare. Sono circa 70.000 le tonnellate di granella di canapa che oggi vengono commercializzate. Si possono preparare prodotti dietetici e alimentari.

Questo scenario fa considerare come il mercato della canapa in generale, ma nello specifico quella per la produzione di fibra, tessile e tecnica, e di granella, sia in crescita in questi anni, con prevedibile sviluppo per il futuro.

Oltre alla canapa altre colture a destinazione non alimentare mostrano elementi di interesse che possono sfociare in possibili iniziative imprenditoriali sia da parte dei produttori agricoli che dell'intera filiera.

Per questi motivi, che possono consentire all'Emilia Romagna di ricoprire di nuovo un ruolo nazionale e europeo di primo piano nella produzione di canapa, per la situazione contingente legata alla nuova PAC e alla riforma dell'OCM zucchero e per l'interesse verso colture no-food di caratteristiche e destinazione industriale analoghe alla canapa, è di fondamentale importanza fornire al mondo agricolo strumenti nuovi per la ricerca e messa a punto di alternative economicamente interessanti con l'introduzione di colture innovative rispetto agli ordinamenti tradizionali.

Per l'affermarsi di nuove colture è inoltre necessario che si strutturino filiere complete che vedano il mondo dei produttori agricoli protagonista ed integrato con i segmenti della logistica, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti derivati.

Pertanto, lo scopo del seguente progetto di legge è quello di promuovere la strutturazione di filiere produttive di carattere innovativo finalizzate a sostenere la competitività e la diversificazione produttiva delle imprese agricole ed a favorire l'integrazione fra i processi agricoli ed i processi industriali. Tale obiettivo è enunciato nell'art. 1 del PdL.

All'art. 2 vengono identificate le attività su cui erogare contributi finanziari al fine del perseguimento degli obiettivi generali suddetti; tali contributi potranno essere erogati sia a fronte di studi di fattibilità che a fronte di interventi strutturali sulla filiera.

L'art. 3 individua i beneficiari degli aiuti prevedendo la priorità per gli interventi di filiera.

L'art. 4 prevede che la Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge, fissi i criteri e le priorità per l'erogazione dei contributi in applicazione della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato ed in coerenza con le modalità previste nella programmazione regionale dei fondi per lo sviluppo rurale.

L'art. 5 contiene la norma finanziaria.

## PROGETTO DI LEGGE

### Art. 1 *Finalità*

1. La Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle politiche di multifunzionalità e sostenibilità delle produzioni agricole e nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, promuove la strutturazione di filiere produttive di carattere innovativo finalizzate a sostenere la competitività e la diversificazione produttiva delle imprese agricole ed a favorire l'integrazione fra i processi agricoli ed i processi industriali.

### Art. 2 *Attività*

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione Emilia-Romagna concede contributi per le seguenti attività, anche di carattere pilota:

- a) studi di fattibilità dei progetti da sviluppare;
- b) reperimento del seme o del materiale di propagazione;
- c) confronto per l'individuazione delle varietà più idonee ai singoli ambienti ed ai diversi impieghi e per la messa a punto delle migliori agrotecniche;
- d) meccanizzazione delle fasi di coltivazione, raccolta, movimentazione e stoccaggio;
- e) realizzazione di impianti di lavorazione e trasformazione a carattere pilota.

### Art. 3 *Beneficiari*

1. I beneficiari dei contributi di cui al comma 1 dell'art.

2 sono i soggetti che hanno tra i propri scopi la produzione, la lavorazione, la trasformazione e commercializzazione della canapa ed il miglioramento dell'intera filiera. In particolare:

- a) aziende agricole, cooperative agricole e loro consorzi;
  - b) associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi di legge;
  - c) imprese, società e associazioni costituite tra imprenditori del settore agricolo e del settore industriale; con priorità ai progetti che hanno attivato rapporti di collaborazione con dipartimenti universitari o altri centri di ricerca, di comprovata esperienza nel settore.
2. È data priorità nella concessione dei contributi ai soggetti aggregati in filiera.

### Art. 4 *Criteri e priorità*

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge la Giunta regionale fissa i criteri e le priorità per l'erogazione dei contributi di cui alla presente legge in applicazione della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato ed in coerenza con le modalità previste nella programmazione regionale dei fondi per lo sviluppo rurale.

### Art. 5 *Disposizione finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di apposite Unità previsionali di base e relativi capitoli nel bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40.

























